

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Ecker e S. Alves, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare, da un lato, la decisione con cui è stabilita la residenza principale della ricorrente a Lussemburgo e, dall'altro, la decisione che contiene l'avviso di modifica dei diritti a pensione della ricorrente e recante soppressione del coefficiente correttore per la Francia dal 1° gennaio 2010.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Cortivo supporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal Parlamento europeo.

⁽¹⁾ GU C 200 del 7.7.2012, pag. 22.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 21.11.2013 — Roulet/Commissione

(Cause riunite F-72/12 e F-10/13) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Retribuzione — Articolo 66 dello Statuto — Ex agente temporaneo di grado AD 12 — Nomina in qualità di funzionario di grado AD 6 — Versamento della retribuzione equivalente a quella di un funzionario di grado AD 12 — Errore manifesto — Ripetizione dell'indebito in forza dell'articolo 85 dello Statuto)

(2014/C 71/63)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Josiane Roulet (Ottignies, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e D. Abreu Caldas, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e D. Martin, agenti)

Oggetto

Da una parte, domanda di annullamento della decisione che respinge la domanda di risarcimento danni proposta dalla ricorrente in base all'articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto per gli errori commessi all'atto della determinazione dei suoi diritti in occasione della sua entrata in servizio e per il ritardo commesso nel correggerli. Dall'altra, domanda di annullamento della decisione della Commissione recante ripetizione di una somma dalla

retribuzione della ricorrente, ex agente temporaneo di grado A 4 (AD 12) e, successivamente, funzionaria di grado AD 6, a norma dell'articolo 85 dello Statuto.

Dispositivo

- 1) I ricorsi nelle cause riunite F-72/12 e F-10/13 sono respinti.
- 2) La sig.ra Roulet sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 258 del 25.8.2012, pag. 29; GU C 108 del 13.4.2013, pag. 39.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 16 settembre 2013 — CN/Consiglio

(Causa F-84/12) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Articolo 78 dello Statuto — Commissione di invalidità — Relazione medica — Dati sanitari a carattere psichiatrico o psicologico — Segreto medico — Accesso — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni)

(2014/C 71/64)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CN (Brumath, Francia) (rappresentante: avv. M. Velardo)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J. Herrmann e M. Bauer, agenti)

Oggetto

Domanda di annullare la decisione con la quale si negano al ricorrente l'accesso diretto alla relazione finale delle conclusioni della commissione d'invalidità e l'accesso alla diagnosi del terzo medico di tale commissione.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) CN supporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU C 295 del 29.9.2012, pag. 35.